

**IP279 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA***Provvedimento n. 27022***L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO****NELLA SUA ADUNANZA** del 31 gennaio 2018;**SENTITO** il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;**VISTA** la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);**VISTO**, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689;**VISTA** la propria delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Gruppo Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano (ora denominata, Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma), ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*) del Codice del Consumo, consistente nella diffusione, tramite il proprio sito internet [www.acquaefarma.it](http://www.acquaefarma.it), di informazioni ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal consumo di acqua ottenuta tramite gli apparecchi commercializzati dal professionista, in particolare circa la capacità di prevenire malattie estremamente gravi, nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito riproduceva anche il logo.**VISTA** la propria delibera n. 26754 del 20 settembre 2017, con la quale l'Autorità ha contestato al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 26503 del 22 marzo 2017;**VISTI** gli atti del procedimento;**CONSIDERATO** quanto segue:**I. PREMESSA**

**1.** Con provvedimento n. 26503 del 22 marzo 2017 l'Autorità, all'esito del procedimento PS10606, ha ritenuto che sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Gruppo Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano (ora denominata, Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma), ha posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*) del Codice del Consumo. Tale pratica consisteva nella diffusione, tramite il proprio sito internet [www.acquaefarma.it](http://www.acquaefarma.it), di informazioni ingannevoli in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili dal consumo di acqua ottenuta tramite gli apparecchi commercializzati dal professionista, nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito riproduceva anche il logo.

**2.** Con riguardo alla diffusione di *claims* e vanti salutistici, l'Autorità rilevava che il messaggio enfatizzava in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell'acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l'assunzione dell'acqua, ottenuta tramite i suddetti apparecchi, fosse suscettibile di prevenire malattie estremamente gravi come diabete, allergie, artrite,

ipertensione, tumori, etc. In realtà, i *claims* utilizzati non hanno alcun fondamento scientifico e, pertanto, l'Autorità riteneva che detti *claims* devono ritenersi ingannevoli.

**3.** L'Autorità, considerato che la pratica commerciale risultava ancora in diffusione al momento della conclusione del procedimento, inoltre, ordinava al professionista di comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida entro il termine di novanta giorni dalla notifica del sopra citato provvedimento, avvenuta in data 31 marzo 2017. Tale relazione non è stata presentata dal professionista nel termine previsto (29 giugno 2017), né successivamente.

**4.** A seguito di rilevazioni effettuate d'ufficio in data 4 settembre 2017 sul sito [www.acquaefarma.it](http://www.acquaefarma.it), è stato riscontrato che erano ancora presenti i medesimi vantî salutistici ritenuti ingannevoli circa le proprietà dell'acqua ottenibile dagli apparecchi commercializzati dal professionista, quali quelli rinvenibili nelle seguenti affermazioni: *“è ricca di antiossidanti e di minerali. L'acqua alcalina ripristina il naturale equilibrio acido-basico del corpo, contrastando: invecchiamento, patologie degenerative, carenze nutrizionali. Il sistema Acqua & Farma produce un'acqua alcalina dalle interessanti proprietà terapeutiche, quali la regolazione del pH corporeo e l'eliminazione delle scorie dall'organismo. L'acqua alcalina di Acqua & Farma crea una vera e propria cura disintossicante, potenziata dall'effetto antiossidante dovuto all'alta concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono protezione efficace contro i radicali liberi responsabili di numerose malattie degenerative e dell'invecchiamento precoce. Acqua & Farma permette di ritrovare il giusto equilibrio acido-basico, qual'è il nostro reale fabbisogno di acqua, maggiore idratazione; profonda pulizia dell'organismo; efficace lotta contro i radicali liberi; prevenzione di malattie quali: diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc... Regolazione delle funzioni intestinali; rallentamento dell'invecchiamento cutaneo; soluzione al problema della ritenzione idrica [...] Evita disidratazione cronica, riequilibra l'acido-basico, determina il pH ottimale per il nostro organismo. I benefici curativi di Acqua & Farma alcalina contro: allergie, artrite e dolori articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, ipertensione, invecchiamento precoce, patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi. Evita l'avvelenamento alimentare, elimina batteri dentali e orali, aiuta la cura dei capelli, rapida guarigione di ferite e infezioni cutanee, riduce notevolmente l'invecchiamento cutaneo, risolve i problemi cutanei”*.

**5.** Inoltre, sempre sulla base dei suddetti rilievi, è stato riscontrato che il professionista continuava a richiamare la normativa di settore e a esporre i loghi del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità nel medesimo sito<sup>1</sup>.

**6.** Sulla base delle predette rilevazioni, è stata dunque accertata la reiterazione della pratica commerciale ritenuta scorretta con il provvedimento n.26503, nel periodo successivo alla sua notifica, avvenuta in data 31 marzo 2017.

**7.** Pertanto, con delibera n. 26754 del 20 settembre 2017, l'Autorità ha contestato al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, di aver violato la diffida contenuta nel citato provvedimento n. 26503, avviando un procedimento per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo art. 27, comma 12, del Codice del Consumo.

**8.** In data 14 dicembre 2017 è stata accolta l'istanza di partecipazione al procedimento da parte dell'associazione di consumatori Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino.

**9.** In data 22 dicembre 2017 è stato comunicato all'associazione Codici Onlus – Centro per i diritti del cittadino la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

**10.** In data 27 dicembre 2017 è stato pubblicato sul Bollettino settimanale dell'Autorità l'avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento.

---

<sup>1</sup> Vedi doc. 2 del fascicolo istruttorio.

## II. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

11. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

## III. VALUTAZIONI

12. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera n. 26503 del 22 marzo 2017.

13. Con tale delibera, infatti, si erano ritenuti ingannevoli i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista tramite il proprio sito *web*, in quanto contenenti claims e vanti salutistici privi di fondamento scientifico e tali da enfatizzare in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell'acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dallo stesso. L'utilizzo di dette indicazioni terapeutiche dell'acqua trattata, anche per malattie molto gravi, è idoneo a indurre in errore i consumatori sulle proprietà salutistiche del prodotto, con pregiudizio del loro comportamento economico e violazione degli obblighi di diligenza in capo al professionista nella presentazione e pubblicità del prodotto.

14. Anche successivamente alla notifica del provvedimento il professionista ha reiterato la medesima condotta vietata. In particolare, come sopra rappresentato, a seguito di rilevazioni effettuate d'ufficio in data 4 settembre 2017 sul sito *www.acquaefarma.it*, nonché dalle successive rilevazioni effettuate in data 3 gennaio 2018, è stato riscontrato che sono ancora presenti le medesime affermazioni già ritenute ingannevoli circa le proprietà dell'acqua ottenibile dagli apparecchi commercializzati dal professionista, quale quelle concernenti il *claim* sui *“benefici curativi di Acqua & Farma alcalina contro: allergie, artrite e dolori articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, ipertensione, invecchiamento precoce, patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi.”*, ovvero quelle sulla idoneità dell'acqua trattata nella *“prevenzione di malattie quali: diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc...”*.

15. Il professionista, pertanto, ha continuato a presentare il prodotto utilizzando le stesse modalità ingannevoli già censurate dall'Autorità, con le quali si lascia intendere ai consumatori che l'assunzione dell'acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di prevenire o di curare malattie estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori, etc..

16. Inoltre, sempre sulla base dei suddetti rilievi, è stato riscontrato che il professionista continua a richiamare la normativa di settore e ad esporre i loghi del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità nel proprio sito, lasciando intendere, contrariamente al vero, che i dispositivi commercializzati abbiano ricevuto una preventiva verifica e/o certificazione da parte di istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza e al controllo in materia di sicurezza sanitaria.

17. Come precedentemente accertato, gli apparecchi in questione non hanno ricevuto alcuna approvazione preventiva da parte del Ministero della Salute ed il professionista non risulta autorizzato ad esporre i loghi del Ministero e dell'Istituto superiore di Sanità.

18. In conclusione, in forza delle considerazioni che precedono, il sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, non risulta aver ottemperato alla delibera del 22 marzo 2017, n. 26503.

## IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

15. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del

Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**16.** Con riguardo alla gravità della violazione si considera che la diffusione della condotta vietata è avvenuta tramite internet, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori; inoltre, va considerata particolare rilevanza del profilo di scorrettezza in esame, che riguarda indicazioni inerenti la salute dei consumatori.

**17.** Per quanto riguarda, invece, la durata della violazione, dagli elementi disponibili risulta che il professionista ha posto in essere la pratica commerciale sopra descritta a partire dal 29 giugno 2017, termine entro il quale il professionista avrebbe dovuto far pervenire la prescritta relazione di ottemperanza, e che la stessa risulta tutt'ora in corso<sup>2</sup>.

**18.** Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40.000 €. (quarantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

a) che il comportamento del sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, consistito nell'aver violato la delibera n. 26503 del 22 marzo 2017, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di comminare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Reale Giuseppe Sebastiano Gruppo Acqua & Farma, una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 €. (quarantamila euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

---

<sup>2</sup> Vedi rilevazione delle pagine web sul sito del professionista, effettuata in data 3 gennaio 2018: doc. n. 10.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---